



COMUNE DI LOZZO ATESTINO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

N°22 Reg. delib.	Ufficio competente SEGRETERIA
----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021
----------------	---

Oggi **tre** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 10:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
RUFFIN FABIO	SINDACO	Presente
FURLANELLO MAURO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
LONGHITANO NUNZIO MIRKO DARIO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
ZAFFONATO ELISA	ASSESSORE	Assente
CARMIGNATO ROBERTA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott.ssa Zoia Laura.

RUFFIN FABIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

L'argomento è stato illustrato dal Sindaco Fabio Ruffin. La presenza dei componenti e del Segretario Comunale Zoia dott.ssa Laura è avvenuta mediante audio videoconferenza in modalità simultanea. L'identità personale di tutti i componenti collegati in videoconferenza, mediante programma jitsi.org.meet, è stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 10 del 22 ottobre 2020. Il Sindaco e il Segretario Comunale sono collegati dalla sede municipale, mentre gli altri componenti da remoto.

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...";

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2021 con la quale è stato istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2021 con al quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ..."*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alle **deliberazione in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
- la Circolare DAIT n. 13 del 23.03.2021 con la quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 27 del 01-04-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
RUFFIN FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Zoia Laura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI LOZZO ATESTINO TARiffe STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70x100 O FRAZIONI

TARIFFA GIORNALIERA STANDARD € 0,60

FINO A GIORNI O FRAZIONE	10	15	20	25	30
TARIFFA IN €	€ 1,34	€ 1,75	€ 2,15	€ 2,55	€ 2,95
COEFFICIENTE	2,24	2,91	3,58	4,25	4,92

MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70	FOGLI	1
MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100	FOGLI	2
MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200X140	FOGLI	4
MANIFESTI DI M. 6x3	FOGLI	24

NB:

PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%

PER I MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%

PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 100%

Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

OCCUPAZIONI PERMANENTI (base Euro 30,00)
A) Occupazioni del suolo in genere
B) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo, diverse da quelle contemplate alle lettere successive
C) Occupazioni di spazi sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate alle lettere successive
D) Occupazioni con tende fisse o retraibili
E) Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune
F) Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impinati in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale dei servizi medesimi
G) Occupazione del suolo e sottosuolo per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e relativi serbatoi
H) Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili
I) Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di un unico apparato - occupazione singola con un unico gestore di servizi di telecomunicazioni (coefficiente per tutta l'occupazione). Art.48 lettera a) del regolamento
J) Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di un unico apparato - occupazione multipla con un più gestori di servizi di telecomunicazioni (coefficiente per tutta l'occupazione) Art.48 lettera b) del regolamento

Coefficiente moltiplicatore Cat.1	Coefficiente moltiplicatore Cat.2
0,59	0,43
0,196	0,144
0,25	0,25
0,176	0,13
0,59	0,43
Vedi articolo del Regolamento e Legge 160/2019	Vedi articolo del Regolamento e Legge 160/2019
1,72	0,861
0,861	0,52
267,67	267,67
374,74	374,74

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (base Euro 0,60)
A) Occupazioni del suolo in genere
B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
C) Occupazioni del suolo comunale poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
D) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo, diverse da quelle contemplate alle lettere successive
E) Occupazioni temporanee di spazi sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate alle lettere successive
F) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
G) Occupazioni con tende e simili

Coefficiente moltiplicatore Cat.1	Coefficiente moltiplicatore Cat.2
0,65	0,44
0,79	0,52
0,14	0,14
0,16	0,12
0,25	0,25
0,22	0,14
0,22	0,14

H) Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo stradale, di durata non superiore a 30 giorni
fino a 1 km lineare
superiore al km lineare

Coefficiente moltiplicatore Cat.1	Coefficiente moltiplicatore Cat.2
86,09	51,65
129,135	77,475

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo stradale, di durata non superiore a 90 giorni
fino a 1 km lineare
superiore al km lineare

Coefficiente moltiplicatore	Coefficiente moltiplicatore
103,3	60,27
154,95	90,405

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo stradale, di durata superiore a 90 giorni e fino a 180
fino a 1 km lineare
superiore al km lineare

Coefficiente moltiplicatore	Coefficiente moltiplicatore
111,9	64,57
167,85	96,855

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo stradale, di durata superiore a 180 giorni
fino a 1 km lineare
superiore al km lineare

Coefficiente moltiplicatore	Coefficiente moltiplicatore
129,12	86,09
193,68	129,135

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera H) della tabella tariffaria per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, ad esclusione di quelle relative al mercato per le quali si rimanda al relativo allegato e di quelle alla lettera H) della tabella tariffaria per le occupazioni temporanee, la tariffa è ridotta del 50%. Tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili, compresa quella sopra riportata

Le tariffe di cui alle precedenti lettere A, B, D e F sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, ad esclusione delle occupazioni relative al mercato per cui si rimanda al relativo allegato

Sono ridotte del 50% le tariffe per le occupazioni esercitate temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i 1000 mq da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%

Permanente € 30.00	ZONA 1
Temporanea € 0.60	ZONA 1

Comune di Lozzo Atestino

TARIFE DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

TIPOLOGIA E SUPERFICI	GG	Tariffe 2021	Coefficiente
CATEGORIA NORMALE			
fino a 5,00 MQ		15,00	0,5
>5,00 MQ = 8,00 MQ		22,20	0,74
>8,00 MQ		29,70	0,99
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA			
fino a 5,00 MQ		29,70	0,99
>5,00 MQ = 8,00 MQ		37,20	1,24
>8,00 MQ		44,40	1,48
DIFFUSIONI VARIE			
VOLANTINAGGIO CN	1	2,07	3,45
SONORA CN	1	6,20	10,33
STRISCIONI fino a 5,00 MQ CN	15	14,77	24,62
STRISCIONI da 5,01 MQ a 8,00 MQ CN	15	22,16	36,93
STRISCIONI >8,00 MQ CN	15	29,54	49,24
STRISCIONI fino a 5,00 MQ CN	30	29,54	49,24
STRISCIONI da 5,01 MQ a 8,00 MQ CN	30	44,32	73,86
STRISCIONI >8,00 MQ CN	30	59,09	98,48
STRISCIONI fino a 5,00 MQ CN	45	44,32	73,86
STRISCIONI da 5,01 MQ a 8,00 MQ CN	45	66,47	110,79
STRISCIONI >8,00 MQ CN	45	88,63	147,71
Pubbl.veic.interna/esterna fino 5 mq		15,00	0,5
Pubbl.veic.interna/esterna >5,00 mq <8		22,20	0,74
Pubbl.veic.interna/esterna>8,00 mq		29,70	0,99
Pubbl.veic.interna/esterna fino 5 mq	30	1,48	2,47
Pubbl.veic.interna/esterna >5,00 mq <8	30	2,22	3,70
Pubbl.veic.interna/esterna>8,00 mq	30	2,96	4,93
Pubbl.veic.interna/esterna fino 5 mq	60	2,96	4,93
Pubbl.veic.interna/esterna >5,00 mq <8	60	4,43	7,39
Pubbl.veic.interna/esterna>8,00 mq	60	5,91	9,85
Pubbl.veic.interna/esterna fino 5 mq	90	4,43	7,39
Pubbl.veic.interna/esterna >5,00 mq <8	90	6,65	11,08
Pubbl.veic.interna/esterna>8,00 mq	90	8,86	14,77
Pannelli luminosi fino a 5,00 MQ CN		43,20	1,44
Pannelli luminosi da 5,01 MQ fino a 8,00 MQ CN		64,50	2,15
Pannelli luminosi >8,00 MQ CN		86,10	2,87
Pannelli luminosi in proprio fino a 5,00 MQ CN		21,60	0,72
Pannelli luminosi in proprio da 5,01 MQ = 8,00 MQ CN		32,40	1,08
Pannelli luminosi in proprio >8,00 MQ CN		43,20	1,44
Proiezioni/diap. CN	1	2,07	3,45
Aeromobili	1	49,58	82,64
Palloni frenati	1	24,79	41,32
Locandine CN	30	1,14	1,9
fino a 5,00 MQ	30	1,48	2,46
>5,00 MQ = 8,00 MQ	30	2,22	3,69
>8,00 MQ	30	2,95	4,92
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	30	2,95	4,92
>5,00 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	30	3,69	6,15
>8,00 MQ LUMINOSI	30	4,43	7,39
fino a 5,00 MQ	60	2,95	4,92
>5,00 MQ = 8,00 MQ	60	4,43	7,39
>8,00 MQ	60	5,91	9,85
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	60	5,91	9,85
>5,00 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	60	7,39	12,31
>8,00 MQ LUMINOSI	60	8,86	14,77
fino a 5,00 MQ	90	4,43	7,39
>5,00 MQ = 8,00 MQ	90	6,65	11,08
>8,00 MQ	90	8,86	14,77
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	90	8,86	14,77
>5,00 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	90	11,08	18,46
>8,00 MQ LUMINOSI	90	13,29	22,16
fino a 5,00 MQ	365	14,77	24,62
>5,00 MQ = 8,00 MQ	365	22,16	36,93
>8,00 MQ	365	29,54	49,24
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	365	29,54	49,24
>5,00 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	365	36,93	61,54
>8,00 MQ LUMINOSI	365	44,31	73,85

Allegato Occupazioni mercatali – Comune di Lozzo Atestino

La tariffa giornaliera è pari a **€ 0,60** suddivisa nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 00,00 alle ore 7,00 tariffa € 0,10
- dalle ore 7,00 alle ore 13,00 tariffa € 0,40 (FASCIA MERCATO)
- dalle ore 15,00 alle ore 24,00 tariffa € 0,10

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

BENI DUREVOLI/ALIMENTARI (riduzione 40%)

0,458 (coefficiente mercato beni durevoli)

$$0,458 * 0,4 = 0,183$$

$$0,183 * - 40\% = \text{€ } \underline{0,11/\text{mq/giorno}}$$

SPUNTISTI (riduzione 30 %)

0,393 (coefficiente spuntisti)

$$0,393 * 0,4 = 0,157$$

$$0,157 * - 30 \% = \text{€ } 0,11/\text{mq/giorno}$$